



COMUNE DI QUADRELLE
(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 02

OGGETTO:

DIVIETO DI CONSUMO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA, DURANTE LA FESTIVITÀ DEL "MAIO".

IL SINDACO

Premesso che il prossimo 17 gennaio ricorre la festività del "Maio" in onore di S. Antonio Abate e che nel corso delle ore pomeridiane si svolge la tradizionale Discesa dei Mai dalle montagne per le strade principali del paese;

Ritenuto dovere adottare con il presente provvedimento le contromisure più idonee alla corretta realizzazione del sistema di safety prescritto dalle norme in materia di organizzazione di pubblici spettacoli ed eventi, ordinando il divieto di consumo, vendita e somministrazione delle bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta, durante le pubbliche manifestazioni;

Richiamata

- l'Ordinanza sindacale n 5 del 2017;
- l'Ordinanza sindacale n. 1 del 11.1.2019;
- l'Ordinanza sindacale n.3 del 15/01/2020

Vista la legge 689 del 24.11.1981;

Visti gli artt. 69 e 80 del TULPS e 141 del Regolamento di esecuzione, DM Interno del 18 marzo e 19 agosto 1996;

Visto Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

1. VIETARE il consumo, vendita e somministrazione, di bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta, il giorno 17.1.2023 dalle ore dalle ore 16:30 alle ore 22:30 durante lo svolgimento della cosiddetta "Festa del Maio". È vietato, pertanto, il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti,

esercizi titolari de licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc.).

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi di cui sopra.

I gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico; è ugualmente vietato a chiunque, introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

È consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori di vetro o lattine solo all'interno dei locali.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o di carta.

2. ESPORRE la presente Ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali a cura di tutti i soggetti destinatari.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di Avellino

Alla Questura di Avellino

Al Comando Polizia Municipale

Alla Stazione Carabinieri Alla

Guardia di Finanza.

- Che l'ufficio di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, si adoperino per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) CAMPANIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo della Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla residenza comunale, li 11.01.2023



Il Sindaco

Dr. Simone ROZZA